



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

1

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEGLI ORTI URBANI COMUNALI 2020

---

***Settore Servizi Sociali – Regolamento Orti Urbani 2020***

## **Premessa**

Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno , di proprietà comunale, assegnati ai cittadini, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale attraverso l'assegnazione degli orti urbani intende promuovere una cultura in grado di favorire interventi di cittadinanza attiva, di rispetto per l'ambiente, di ottimizzazione delle opportunità di partecipazione alla vita sociale, di presidio e sicurezza del territorio, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini della comunità locale

## Sommario

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEGLI ORTI URBANI COMUNALI 2020.....	1
Premessa.....	1
Art. 1 Assegnazione.....	3
Art. 2 Requisiti Richiesti.....	3
Art. 3 Concessione.....	3
Art. 4 Caratteristiche dell'orto.....	4
Art. 5 Modalità di gestione dell'orto.....	4
Art. 6 Responsabilità.....	6
Art. 7 Vigilanza.....	6
Art.8 Comitato.....	7
Art. 9 Canone.....	7
Art. 10 Cauzione.....	7
Art. 11 Revoca.....	7
Art. 12 Altri motivi di revoca della concessione.....	7
Art. 13 Disposizione finale.....	8
Art. 14 Norma transitoria.....	8

## Art. 1 – Assegnazione

I lotti da destinare ad orto, vengono assegnati mediante un apposito contratto di concessione da parte del Direttore del Settore competente, agli aventi titolo previa formazione di graduatoria formulata in ordine all'arrivo delle domande pervenute nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale.

Il rifiuto dell'assegnazione comporta la fuoriuscita dalla graduatoria

### *Aventi Diritto*

Possono presentare richiesta di assegnazione tutti i cittadini maggiorenni residenti che non siano possessori di altro orto o terreno in proprietà sul territorio di Garbagnate Milanese. Potrà essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

- I residenti nel Comune di Garbagnate Milanese che abbiano compiuto 65 anni e che non abbiano superato 87 anni di età
- Le famiglie residenti nel Comune di Garbagnate Milanese i cui membri abbiano meno di 65 anni , che si trovino in condizioni di fragilità socio-economica e che siano segnalati dai servizi sociali comunali.
- Associazioni o cooperative sociali aventi sede nel territorio comunale, che gestiscano progetti di inserimento sociale attraverso percorsi terapeutici e riabilitativi

## Art. 2 - Requisiti Richiesti

- Essere residenti nel Comune di Garbagnate Milanese
- Non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;
- Di non essere un imprenditore agricolo ;
- Di essere in grado di coltivare personalmente l'orto;

## Art. 3 – Concessione

La concessione avrà durata quinquennale, con scadenza il 10 novembre e rinnovo o nuovo contratto 11 novembre, potrà essere rinnovata, due volte, per 5 anni, su richiesta scritta dell'interessato pervenuta tre mesi prima della scadenza della concessione, sempre che sussistano i requisiti previsti dall'art.1. Data la provvisorietà della concessione, essendo l'area destinata a "verde attrezzato", l'Amministrazione, per motivi di necessità pubblica, con comunicazione scritta, potrà revocare la concessione stessa, dando 3 mesi di preavviso.

- L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente. In caso di decesso dell'intestatario, la concessione potrà essere trasferita, per il

periodo residuo, al coniuge o al compagno convivente che ne faccia richiesta, sempre che sussistano le condizioni previste all'art. 1 del presente Regolamento, ma non potrà essere rinnovata.

- E' fatto divieto per il concessionario cedere l'orto assegnato a terzi e affittarlo. Il concessionario ha l'obbligo di coltivare l'orto direttamente e con continuità. L'inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza dell'assegnazione.
- Il concessionario non può avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto.
- La concessione viene a cessare automaticamente per coloro che si trasferiscono fuori dall'ambito territoriale comunale.
- Allo scadere della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

#### Art. 4 - Caratteristiche dell'orto

L'Amministrazione metterà a disposizione gli orti debitamente perimetrati e dotati di rete idrica principale per l'irrigazione, la cui spesa di consumo è compresa nel canone annuo. La delimitazione interna degli orti sarà realizzata con fili di ferro e/o cordoli di cemento. In alternativa ciascun orto potrà essere recintato con rete verde termo plastificata, sostenuta da paletti di ferro, in accordo con i confinanti, e previa comunicazione scritta all'ufficio Orti Urbani c/o Centro Varietà Settore Servizi Sociali. Ogni concessionario avrà in dotazione un capanno prefabbricato ad uso deposito attrezzi, la struttura non dovrà essere modificata in alcun modo. Non sono consentiti altri depositi oltre a quello previsto. Intorno al perimetro dei casotti porta attrezzi è ammessa la costruzione di pensiline e/o pergolati che non superino l'altezza del casotto. La pensilina deve essere costruita in materiale tipo ondolux di colore verde e il pergolato di travi di legno. Nell'orto può essere posizionato un lavabo delle dimensioni massime di cm 120x60. Qualsiasi altra modifica o miglioria è soggetta ad autorizzazione.

#### Art. 5 - Modalità di gestione dell'orto

La lavorazione e conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dall'assegnatario. L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. All'interno di esso, non potranno essere allestite strutture per la cottura di cibi, né si potranno accendere fuochi di alcun genere. Le particelle di terreno messe a disposizione dell'affittuario non potranno subire alcuna modifica per

quanto riguarda la destinazione, sotto pena di revoca immediata della concessione senza diritto di indennità.

I concessionari si impegnano a rispettare le seguenti regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente Regolamento:

- a) Rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- b) Non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- c) Coltivare l'orto assegnato con continuità Settore Servizi Sociali - Regolamento Orti Urbani 2020 5
- d) Nel caso in cui l'assegnatario fosse impossibilitato a coltivare l'orto è tenuto a darne comunicazione scritta all'Ufficio Orti;
- e) Non accedere alla zona orti con auto o motocicli
- f) Non consentire l'ingresso agli orti a persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario
- g) Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso
- h) E' vietato allevare e tenere animali all'interno degli orti.
- i) La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo.
- j) E' fatto divieto utilizzare acqua proveniente da rogge o fontanili per l'irrigazione. L'acqua deve essere usata con parsimonia, nel periodo da aprile a ottobre limitatamente tra le ore 18.00 e le ore 9.00
- k) Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare eventuali servizi e attrezzature collettive ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione: i cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati e tolti arbitrariamente, i confini devono essere curati e rispettati.
- l) Il concessionario inoltre dovrà contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni tenere pulite ed in buono stato di conservazione i viottoli e le strisce aderenti e perimetrali al proprio appezzamento di terreno,
- m) Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione e a mantenere in buono stato le attrezzature quali gazebi, recinzioni presenti etc
- n) E' vietato depositare rifiuti o materiale vario, fuori dal proprio appezzamento di terreno. Le immondizie vanno portate negli speciali contenitori messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
- o) Il concessionario è tenuto a smaltire: i residui di falcio e di potatura attraverso processi di compostaggio; la produzione di compost può essere gestita individualmente all'interno del proprio lotto, per evitare inconvenienti quali cattivi odori, degrado. E' assolutamente vietato versare nel compost rifiuti animali che provengono dal proprio domicilio
- p) E' vietato piantare alberi sia ornamentali che da fiore o frutto, nell'appezzamento assegnato.

- p) E' consentita la coltivazione di fiori (h. max cm. 100) su una superficie non superiore a 20 mq. dell'appezzamento.
- q) È vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualunque genere.
- r) E' vietato installare gruppi elettrogeni, bombole a gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui.
- s) Il concessionario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione nella loro distribuzione affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e le acque di irrigazione.
- t) Devono essere evitate quelle iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli e, ricci. Tutti gli animali utili all'uomo devono essere protetti
- u) E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione, mantenere l'appezzamento in uno stato decoroso anche nei mesi invernali
- v) E' obbligatorio consentire l'accesso al proprio orto , in qualsiasi momento, al personale comunale incaricato della sorveglianza.

## Art. 6 – Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

## Art. 7 - Vigilanza

Il Comune provvederà, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli impianti gestiti dal concessionario, a mezzo di personale incaricato dalla Amministrazione Comunale. A tale scopo, l'Assemblea dei concessionari, su convocazione del Settore competente, dovrà nominare, a maggioranza dei presenti, un Comitato per la gestione degli orti composto da n.2 (due) rappresentanti per ogni lotto, che dovrà risolvere in prima istanza tutte le questioni relative alla conduzione degli orti stessi. Inoltre i rappresentanti avranno la responsabilità di fare ottemperare a tutti i concessionari le norme di conduzione previste nel regolamento e dovranno segnalare all'Amministrazione Comunale i casi non diversamente risolvibili e le infrazioni gravi comportanti revoca della concessione. Il comitato dovrà essere rinnovato ogni tre anni. Almeno una volta all'anno dovranno riferire sull'andamento dell'incarico all'Assessore referente.

## Art.8 – Comitato

È compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione Comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare all'ufficio orti le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- vigilare sullo stato delle parti comuni e riferire all'Ufficio competente ogni necessità

## Art. 9 – Canone

Ogni concessionario dovrà pagare al Comune il canone annuale, quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Per la manutenzione ordinaria la spesa sarà a carico del concessionario. Il canone, relativo agli anni successivi di concessione, dovrà essere versato entro il 31 dicembre di ogni anno e verrà aggiornato annualmente su base Istat.

## Art. 10 - Cauzione

L'assegnatario è tenuto al versamento di una cauzione pari ad Euro 30.00 (trenta) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento, che verrà incamerata a titolo di penale in caso di mancato rispetto degli obblighi di quanto dovuto.

## Art. 11 – Revoca

L'atto di concessione obbliga il Concessionario alla osservanza delle norme e condizioni di questo regolamento. L'inosservanza costituisce motivo di revoca della Concessione. La Concessione sarà revocata in caso di inutilizzo del fondo per il periodo di 1 anno.

## Art.12 - Altri motivi di revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata per i seguenti motivi:

- a) Per disdetta dell'interessato;



- b) Per morosità;
- c) Per trasgressione grave e ripetuta del regolamento;
- d) Per il non utilizzo dell'area;
- e) Per decesso dell'assegnatario (vedi articolo 2 del presente regolamento).

La concessione sarà revocata immediatamente a chiunque venga colto a prelevare prodotti da altri orti.

### Art. 13 - Disposizione finale

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni e decisioni prese dall'Amministrazione Comunale pena la decadenza dell'assegnazione.

8

### Art.14 – Norma transitoria

Per le concessioni in essere rilasciate da più di dieci anni, si procederà, previa richiesta scritta dell'interessato al rinnovo di 5 anni per due volte, come previsto dall'art.2 del presente regolamento, sempre che sussistano per il concessionario i requisiti previsti per il rilascio.